



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Lucia Esposito	Presidente
Rossana Mancino	Consigliere
Attilio Franco Orio	Consigliere
Fabrizio Gandini	Consigliere Rel.
Alessandro Gnani	Consigliere

Oggetto:

PREVIDENZA

ALTRO

Ud.27/01/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 32907/2019 R.G. proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura centrale dell'istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] unitamente agli avvocati [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

-ricorrente-

contro

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] unitamente all'avvocato [REDACTED] [REDACTED]

-controricorrente-

avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1751/2019 pubblicata il 27/04/2019.



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

uditi gli avv.ti [REDACTED] per il ricorrente, [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] per la parte privata

.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] titolare dall'ottobre 2012 di pensione di invalidità specifica ex art.4 comma 2 del d.lgs. n.164/1997, adì il Tribunale di Roma, lamentando che l'I.N.P.S. gli avesse decurtato l'importo della pensione per i mesi da ottobre a dicembre 2012 (inclusa la tredicesima).

2. In particolare, [REDACTED] dedusse che l'istituto previdenziale avesse ritenuto

applicabile la riduzione prevista dall'art.1 comma 42 della legge n.335/1995 in ragione del cumulo con il reddito da cassa integrazione guadagni goduto per 39 settimane nell'anno 2012. Riduzione illegittima, secondo la tesi sostenuta dal [REDACTED] non potendosi qualificare l'indennità da cassa integrazione guadagni come reddito da lavoro dipendente.

3. Il Tribunale di Roma accolse la domanda, e dichiarò il suo diritto alla riliquidazione della prestazione previdenziale goduta senza la riduzione prevista dall'art.1 comma 42 della legge n.335/1995.

4. La Corte d'appello di Roma rigettò il gravame proposto dall'istituto previdenziale, ritenendo che il trattamento di cassa integrazione guadagni avesse natura previdenziale, e non di reddito da lavoro dipendente, come ritenuto anche da Cass. n.901/2014 e Cass. n.1378/2019.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre I.N.P.S., con ricorso affidato a un unico motivo, al quale [REDACTED] resiste con controricorso illustrato da memoria. Il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione dell'art.4 del d.lgs. 164/1997 e dell'art.1 comma 42 della legge n.335/1995.
2. L'istituto previdenziale sostiene che l'indennità di cassa integrazione guadagni sia qualificabile come reddito da lavoro dipendente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 42 della legge n.335/1995, e ciò in considerazione della sua natura sostitutiva e surrogatoria della retribuzione, come previsto anche dall'art.6 comma 2 del d.P.R. n.917/1986; sia della sua natura di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, come previsto dall'art.50 comma 1 lettera i) del d.P.R. *cit.*
3. Deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art.360 *bis* num.1) cod. proc. civ. sollevata dal controricorrente.
4. Questa Corte, nelle pronunce richiamate dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n.901/2014, Cass. n.1378/2019, e tutte le successive conformi) ha effettivamente ritenuto che il trattamento di integrazione salariale avesse natura previdenziale, e non retributiva. Ma ciò è stato affermato non in termini assoluti e generali, ma sempre con riferimento alle circostanze del caso concreto.
5. Nel caso deciso da Cass. n. 901/2014 (e successive conformi) la natura previdenziale, e non retributiva, del trattamento di integrazione salariale è stata affermata con riferimento alla determinazione del termine di prescrizione del credito del lavoratore relativo al trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di cassa integrazione.
6. Nel caso deciso da Cass. n.1378/2019 (e successive conformi) era controverso il potere del datore di lavoro di procedere ad un conguaglio tra importi a credito e a debito dei lavoratori, ed in particolare tra le somme dovute ai lavoratori a titolo di retribuzioni e le somme da questi indebitamente percepite a titolo di integrazione salariale, potere escluso in



ragione della diversa natura dei crediti, retributivo e previdenziale, tra i quali non possono operarsi compensazioni di sorta.

7. In buona sostanza questa Corte ha ritenuto la natura previdenziale del trattamento di integrazione salariale con riferimento ai presupposti di taluni istituti civilistici, quali la prescrizione e la compensazione dei crediti, senza però alcuna qualificazione del trattamento con riferimento a finalità esclusivamente previdenziali, come quelle che formano oggetto del caso in esame.

8. Deve pertanto rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, come prospettata dal controricorrente.

9. Passando al merito della questione controversa, il d.lgs. n.164/1997 (recante: «Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea») ha dettato una serie di disposizioni finalizzate ad armonizzare la disciplina del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea a quella del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.

10. Con particolare riferimento alla disciplina delle pensioni di invalidità specifica, di cui all'articolo 22 comma 2 della legge n.859/1965 (come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 484/1973), l'art.4 comma 2 del d.lgs. n. 164/1997 ha «confermato» le disposizioni vigenti al momento della sua entrata in vigore, e dunque la loro applicazione. Al tempo stesso, ai commi 3 e 4 ha dettato specifiche disposizioni finalizzate ad armonizzare la prestazione *speciale* al regime generale stabilito per le prestazioni gestite dalla AGO, con particolare riferimento alla materia del cumulo tra prestazioni erogate ed altri redditi posseduti dal beneficiario.

11. L'art.4 comma 3 del d.lgs. n.164/1997 prevede che: «Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione di cui al comma 2, il



pensionato si rioccupi ed abbia un'età anagrafica inferiore a quella richiesta per il pensionamento di vecchiaia, valgono le medesime norme in materia di cumulo previste per i pensionamenti anticipati di anzianità di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

12. Il comma 4 della medesima disposizione prevede poi che: «Alle pensioni liquidate ai sensi dei commi 1 e 2 si applica l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quanto previsto al comma 3.».

13. Contrariamente a quanto dedotto dalla parte privata nella sua memoria illustrativa, la materia controversa non è disciplinata dall'art.4 comma 3 del d.lgs. n.164/1997, ma dal comma 4, come sostenuto dall'istituto previdenziale.

14. L'art.4 comma 3 *cit.* presuppone infatti che il pensionato «si rioccupi» dopo la liquidazione della pensione, ed il richiamo all'art. 1 comma 189 della legge n.662/1996 è inequivoco nel senso che la rioccupazione debba essere intesa come costituzione di un nuovo rapporto di lavoro dal quale derivi un reddito. La disposizione richiamata prevede infatti che il godimento della pensione sia «subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro».

15. Nel caso in esame è pacifico in causa che la parte privata dopo il suo pensionamento non si sia rioccupata, nel senso sopra specificato, e dunque deve escludersi che la corte territoriale abbia compiuto un errore di sussunzione, applicando al caso portato al suo esame l'art.4 comma 4 del d.lgs. n.164/1997 in luogo del comma 3.

16. Per quanto oggetto di causa, l'art.1 comma 42 primo periodo della legge n.335/1995 prevede che: «All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G».

17. Per effetto del rinvio recettizio compiuto dall'art.4 comma 4 del d.lgs. n.164/1997 deve dunque concludersi che anche alla pensione di invalidità



specificata, di cui all'articolo 22 comma 2 della legge n.859/1965, «nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa», si applichino le riduzioni previste dalla legge.

18. Si pone dunque la questione della sussunzione della indennità di cassa integrazione guadagni nell'ambito del reddito da lavoro dipendente, come sostenuto dall'istituto previdenziale; sussunzione esclusa dalla corte territoriale in ragione della «natura previdenziale» della indennità.

19. In termini generali il Collegio intende dare continuità all'orientamento di questa Corte secondo il quale la qualificazione di un reddito a fini previdenziali o assistenziali debba essere compiuta con riferimento alla classificazione dei redditi compiuta dal d.P.R. n.917/1986 al fine della imposta sul reddito delle persone fisiche (cfr. da ultimo Cass. n. 24148/2025 in tema di indennità di trasferta; Cass. n.15503/2025 in tema dei redditi di partecipazioni dei soci di società di capitali; Cass. n.16006/2025 in tema di determinazione del limite di reddito per l'accesso alla pensione sociale).

20. Giova rilevare che il trattamento di integrazione salariale, come previsto dalle disposizioni *pro tempore* applicabili (art.2 d.lgs. C.p.S. n. 869/1947, ratificato con modificazioni dalla legge n.498/1951; artt.1 e segg. della legge n.164/1975; artt. da 1 a 24 della legge n.223/1991), consiste nella corresponsione di una indennità a titolo di integrazione (nel caso di riduzione dell'attività lavorativa) o sostituzione (nel caso di sospensione dell'attività lavorativa) della retribuzione *perduta* dai lavoratori che subiscono gli eventi tipici.

21. Sulle indennità corrisposte in sostituzione di un reddito *perduto* si è già sostenuto che «la normativa tributaria, diversamente da quella civilistica, prende in considerazione i compensi risarcitori in relazione alla loro specifica destinazione funzionale, dovendosi distinguere, a tal fine, tra compensi volti alla "reintegrazione della originaria situazione patrimoniale" del danneggiato lesa dall'inadempimento imputabile (risarcimento c.d.



"puro"), e compensi destinati a "sostituire i redditi non prodotti / perduti" dal danneggiato in conseguenza del predetto inadempimento imputabile (risarcimento in funzione surrogatoria di reddito imponibile). Tale criterio discrezionale che trova riscontro in numerose disposizioni tributarie in materia di imposte sui redditi (con riferimento al testo delle norme del D.P.R. n. 917 del 1986 vigenti al tempo dell'anno imposta 1994 oggetto dell'accertamento fiscale: a) relativamente all'IRPEF: art. 6, comma 2 che introduce principi di sistema delle imposte dirette, in quanto applicabili a tutte le categorie di reddito indicate nel comma 1, disponendo che "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi.....e le indennità conseguite, anche informa assicurativa, a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi ...costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti» (Cass. n.25499/2011).

22. Con precipuo riferimento alla cassa integrazione guadagni, si è poi ritenuto che l'indennità *de qua* sia percepita dal lavoratore proprio «a titolo di risarcimento di danni da perdita di reddito, essendo equiparabili fiscalmente (articolo 6, co. 2, T.U.I.R.) al reddito perduto» (Cass. n. 12449/2004).

23. Il Collegio intende dare continuità a questi principi di diritto, perché la natura previdenziale della indennità di cassa integrazione guadagni non vale ad escludere la sua qualificazione di reddito percepito dal lavoratore in sostituzione/integrazione della retribuzione *perduta*, e dunque della stessa natura del reddito di lavoro dipendente *sostituito*, giusta la disposizione dettata dall'art.6 comma 2 del d.P.R. n.917/1986.

24. La corte territoriale ha dunque errato nel ritenere che il trattamento di cassa integrazione guadagni percepito dalla parte privata non potesse rilevare in termini di reddito da lavoro dipendente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.4 comma 4 del d.lgs. n.164/1997 e 1 comma 42 della legge n.335/1995.



25. I rilievi sopra svolti conducono all'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d'appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà attenersi al principio di diritto che segue:

« Ai fini dell'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 1, comma 42, della legge n. 335/1995 — richiamato dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 164/1997 anche per la pensione di invalidità specifica del personale di volo — l'indennità di cassa integrazione guadagni, quale reddito percepito in sostituzione o integrazione della retribuzione perduta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, rileva in termini di reddito da lavoro dipendente, indipendentemente dalla sua natura previdenziale».

26. La Corte d'appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.

Il Consigliere FABRIZIO GANDINI

Il Presidente

LUCIA ESPOSITO

